

GARA N. 8686803

PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA EX ARTT. 1 e 8 comma 1 lettera c) DL 76/2020, 49 DL 77/2021 e 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEI DUE APPALTI DI LAVORI PUBBLICI IDENTIFICATI CON I N. 2 LOTTI DI SEGUITO INDICATI:

LOTTO 1: LAVORI DI REALIZZAZIONE “AREA TRASFERENZA C/O COMUNE DI COLLESALVETTI” – CIG 936817703A – CUP F36D21000270005

LOTTO 2: LAVORI DI REALIZZAZIONE “AREA SERVIZI C/O COMUNE DI COLLESALVETTI” – CIG 9368204680 – CUP F36D21000280005

CPV 45223000-6

DISCIPLINARE DI GARA**SEZIONE I**

DOSSIER DESCRITTIVO DELL'INTERVENTO E DEI CORRELATI ONERI CHE ASSUME L'APPALTATORE

Validazione PROT.N. 4228/22/U data 10/08/2022

Approvazione PROT.N. 4351/22/22/U data 17/08/2022

SCADE IL 19/09/2022 ORE 12:00

I.I. SULL'APPALTO

Le Premesse e gli Allegati del Disciplinare di gara ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente Dossier descrittivo costituirà altresì parte integrante e sostanziale del Contratto, per tutto quel che riguarda gli oneri assunti dall'Appaltatore.

Rea S.p.A

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it



Il Disciplinare di gara deve essere interpretato secondo le previsioni del d.lgs. 50/2016 e secondo la logica tracciata dal presente Dossier descrittivo che lo compone.

La Stazione Appaltante è REA SPA, presso la quale opereranno il RUP ed uno staff di supporto al RUP, del quale fanno parte anche il DD.LL., il CSE e il Collaudatore, per quanto di competenza. L'Appaltatore dovrà integrarsi nel Gruppo di Lavoro così costituito, e collaborare attivamente secondo regole di buona fede e correttezza per il buon esito dell'appalto.

L'importo complessivo del corrispettivo stimato dalla Stazione appaltante è complessivamente pari a Euro 758.634,99.

di cui per il Lotto 1:

Euro 402.066,44 per lavori

Euro 14.296,70 per oneri della sicurezza ex d.lgs. 81/2008

Per un totale di Euro 416.363,14

di cui per il Lotto 2:

Euro 320.465,79 per lavori

Euro 21.806,06 per oneri della sicurezza ex d.lgs. 81/2008

Per un totale di Euro 342.271,85

L'apparente non corrispondenza, tra l'importo in euro e la percentuale, è determinata dall'arrotondamento della cifra percentuale. Ai fini della gara, prevalgono gli importi assoluti in Euro. L'offerta deve essere formulata avendo riguardo a quelli assoluti in Euro.

Gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA nella misura di legge e degli oneri previdenziali se dovuti.

I lavori non trovano attuale copertura economico-finanziaria in risorse della Società, la quale però ha posto in essere le azioni infragruppo necessarie alla relativa acquisizione in cui legittimamente confida in termini utili per l'efficace affidamento e l'esecuzione. L'effettiva acquisizione delle risorse economico-finanziarie, entro la data della conclusione della gara, costituisce condizione cui sono subordinati tanto l'affidamento quanto la stipula e l'esecuzione del Contratto, che non potranno dunque avvenire in caso contrario.

Ciascun concorrente, partecipando alla gara, prende atto e accetta incondizionatamente, rinunciando ad ogni e qualsivoglia relativa eccezione domanda pretesa o azione, che nel caso in cui la Committente effettivamente non acquisisca la copertura economico-finanziaria nel termine indicato, l'aggiudicazione non sarà approvata e, anche ove lo fosse, il Contratto non sarà sottoscritto né eseguito, non essendo perciò dovuto alcun risarcimento o indennizzo al primo classificato e ad ogni altro concorrente.

Si evidenzia che ogni ribasso di gara offerto, per la natura del finanziamento dell'opera, non potrà essere riutilizzato ai fini della rideterminazione del Quadro Economico di spesa intendendole come somme non più disponibili della Stazione Appaltante.

L'appalto ha ad oggetto:

Lavori Area trasferimento c/o Comune Collesalveti – Lotto 1

Categoria	Classe	Importo in Euro	Incidenza % per categoria	di cui, per la sicurezza	Incidenza % della sicurezza
OG1	I	€ 222.856,37	53,52 %	€ 14.296,70	3,43 %
OG3	0-I	€ 145.841,45	35,03 %		
OG11	0-I	€ 47.665,32	11,45 %		

Lavori Area servizi c/o Comune di Collesalveti – Lotto 2

Categoria	Classe	Importo in Euro	Incidenza % per categoria	di cui, per la sicurezza	Incidenza % della sicurezza
OG1	I	€ 192.896,69	56,36 %	€ 21.806,06	6,37 %
OG3	0-I	€ 93.526,39	27,33 %		
OG11	0-I	€ 55.848,77	16,32 %		

La durata dei lavori, per il Lotto 1, è fissata in n. 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

La durata dei lavori, per il Lotto 2, è fissata in n. 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione, intesi come gestione delle giornate di lavoro, tengano presente i concorrenti che l'Appaltatore sarà obbligato a: non interrompere né sospendere, né rallentare le lavorazioni e, o diminuire la presenza di uomini e mezzi in cantiere, neppure nel mese di agosto o di dicembre o corrispondenti a eventuali festività civili o religiose o di ogni tipo, non rilevando suoi eventuali abituali periodi di ferie e chiusura in tale periodo (o in altro). Dunque, l'Appaltatore dovrà gestire, programmare e coordinare tanti i turni di lavoro, quanto gli approvvigionamenti di materiali, nonché il lavoro del Team di progettazione con la piena consapevolezza di tali vincoli ed anche con la presunzione che l'avvio dell'esecuzione possa avvenire in prossimità proprio del mese di agosto.

In fase di esecuzione, il mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione sarà considerato grave inadempimento dell'Appaltatore e consentirà alla Committente di provvedere a propria cura ma a spese e in danno dell'Appaltatore, addebitandogli il costo sostenuto ed applicandogli altresì una sanzione di pari importo, da portare in immediata compensazione con i pagamenti dovuti, dovendosi dunque detrarre (e trattenere a favore della Committente) immediatamente dal corrispondente SAL un importo complessivo pari al doppio della spesa sostenuta. Ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'eventuale ritardo che ne consegua, con applicazione in suo danno altresì delle penali nella misura corrispondente. La data di consegna dei lavori sarà comunicata dalla Committente a mezzo PEC.

NB: Talune previsioni inerenti la fase di esecuzione sono adeguate alle norme attualmente vigenti e, in particolare, alle deroghe e modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021, di recente pubblicazione.

L'Amministrazione non può omettere l'applicazione delle sanzioni contrattuali conseguenti alle eventuali violazioni. Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla gara sono invitati a valutare con estrema attenzione tutte le previsioni contrattuali e normative, prima di presentare la loro offerta.

Ai fini dell'esecuzione, particolare importanza assumeranno le norme di cui al citato d.lgs. 50/2016 e leggi collegate, il d.lgs. 81/2008, il d.lgs. 152/2006, il DM 49/2018.

Se, durante o dopo l'affidamento del Contratto, sarà pubblicato il Regolamento sulla progettazione dei lavori pubblici, e/o entreranno in vigore obblighi inerenti il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi differenti rispetto a quelli in essere al momento della pubblicazione della gara, la Stazione Appaltante potrà ingiungere all'Appaltatore l'adeguamento dei lavori a tali sopravvenute previsioni, anche mediante eventuale perizia di variante e suppletiva. Lo farà di certo se necessario per legge. Lo farà previa valutazione discrezionale non sindacabile nel caso in cui non sia obbligata ma l'adeguamento consenta di meglio tutelare l'interesse pubblico alla cui tutela è preposta la sua azione. Ove l'adeguamento sia ingiunto all'Appaltatore, il corrispettivo potrà essere modificato di conseguenza nel rispetto delle regole di cui al d.lgs. 50/2016, dovendosi a tal fine utilizzare il tariffario di cui al DM 17 giugno 2016 per i servizi di architettura e ingegneria e il Prezziario della Regione Toscana anno 2022 per i lavori, in ogni caso sempre e comunque con applicazione del ribasso che l'Appaltatore risulterà aver offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto presenta carattere di assoluta rilevanza e inderogabile urgenza per la Stazione Appaltante.

I termini procedurali e contrattuali sono tutti perentori e inderogabili. Taluni sono stati definiti come essenziali e produttivi di conseguenze sanzionatorie non recuperabili. Il mancato rispetto di tali termini costituisce di per sé inadempimento grave dell'Appaltatore e legittima, senza ulteriori presupposti, la risoluzione e/o l'esecuzione dell'appalto (o di parte di esso) in danno dell'Appaltatore, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.

All'Appaltatore potrà essere richiesto di avviare l'esecuzione del Contratto immediatamente il giorno stesso in cui sarà sottoscritto il Contratto, o anche nelle more della stipula, senza che esso possa opporre alcun diniego o impedimento.

Ove l'aggiudicatario non sottoscriva il Contratto e/o non provveda ad avviare l'esecuzione nei termini che saranno indicati dalla Stazione Appaltante, in conformità alle previsioni di cui al D.L. 76/2020 e al D.L. 77/2021 l'aggiudicazione a suo favore sarà revocata, il Contratto se già stipulato sarà risolto in suo danno, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare al secondo classificato senza ulteriori formalità (se non quelle di legge) e, nel caso in cui non vi sia in graduatoria alcuna ulteriore offerta congrua, potrà affidare l'appalto con procedura negoziata in condizioni di somma urgenza anche rivolgendosi direttamente ad un solo Operatore Economico, secondo le previsioni di cui al D.L. 76/2020 e al D.L. 77/2021.

L'Appaltatore dovrà conformare il Cronoprogramma ed il Programma dettagliato esecutivo dei lavori al Cronoprogramma posto a base di gara ed all'offerta da esso presentata in gara.

Partecipando alla gara, sottoscrivendo il contratto, ed avviando l'esecuzione, l'Appaltatore accetta il progetto a base di gara senza riserve.

Il corrispettivo contrattuale è onnicomprensivo e si intende a remunerazione di tutte le prestazioni dovute dall'Appaltatore. Non è soggetto a modifica. Sarà contabilizzato a misura.

La gara è predisposta e pubblicata dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria (da Covid-19): ove fosse nuovamente dichiarato, ogni termine procedimentale potrà essere eventualmente

modificato dalla Stazione Appaltante, in ragione di provvedimenti legislativi o dell'Autorità governativa, o anche solo per porre rimedio a conseguenze attuali o potenziali che ad essi conseguano. Parimenti, potranno sopravvenire eventuali modifiche della *lex specialis* e/o dei contenuti progettuali/contrattuali in conseguenza della imprevedibile e imprevista evoluzione dell'emergenza, di cui sarà data tempestiva notizia, e che saranno gestite come per legge, con il minore nocumento possibile per i vari interessi coinvolti.

Tutti gli adempimenti presupposti, e utili all'effettivo tempestivo ed efficace avvio dell'esecuzione, dovranno essere compiuti nel periodo antecedente la sottoscrizione del Contratto, in collaborazione tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, anche nelle more dei controlli di legge e del periodo di *stand still* di cui all'art. 32 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà essere a tal fine disponibile e dare utile contributo in tale periodo, riservandosi la Committente per il caso contrario di eventualmente annullare l'aggiudicazione disposta a suo favore, ove la sua inerzia o mancata collaborazione pregiudichino il progredire ordinato e tempestivo degli adempimenti.

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori senza interruzioni né rallentamenti dell'esecuzione, neppure nei mesi di agosto o di dicembre o in corrispondenza con Festività o periodi di ferie. L'Appaltatore è obbligato ad organizzare turni di lavoro tali da garantire la continuità, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, anche quanto a ferie e permessi. Eventuali momenti di interruzione o riduzione dei ritmi produttivi in cantiere dovuti a eventuali necessità organizzative connesse con le festività civili e religiose dovranno essere preventivamente sottoposti alla committente e saranno ammissibili solo se autorizzati formalmente.

Le date stimate per l'aggiudicazione della gara e per l'avvio dell'esecuzione dell'Appalto non sono comunque vincolanti per la Committente, che potrà essere condizionata al riguardo da eventuali ritardi o incidenti in gara o adempimenti connessi.

Sono vincolanti per l'Appaltatore, nel senso che, esso dovrà essere in grado di rispondere senza indugio o dilazioni alle convocazioni e agli ordini della Committente.

NB: L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto soltanto alle condizioni e nei limiti di cui al Disciplinare di gara ed al Contratto, comunque nel rispetto dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016. A tal fine, e per richiederne l'autorizzazione, l'Appaltatore utilizzerà contratti di subappalto conformi allo schema-tipo fornito dall'Amministrazione e, in ogni caso, recanti tutti i contenuti ivi prescritti, in mancanza dei quali l'autorizzazione sarà negata.

I collaudi saranno effettuati, ai fini di accettazione e pagamento delle opere:

- in corso d'opera,
- a fine lavori,
- in ogni momento in cui la DD.LL., o il RUP o la Committente lo ritengano necessario

Con le modalità i tempi e le conseguenze previsti dagli elaborati progettuali e contrattuali.

Le previsioni imposte e dettagliate nei documenti contrattuali e progettuali a base di gara, rispondono a precise prescrizioni impartite alla Committente dalle competenti Autorità e la Committente non potrà ammetterne variazione, se non nei limiti di legge e comunque entro il ristrettissimo perimetro definito dai documenti a base di gara e dagli atti autorizzativi presupposti.

La realizzazione da parte dell'Appaltatore di opere conformi, ma senza il necessario rispetto dei termini imposti dal Cronoprogramma, equivarrà a grave errore e grave inadempimento, con ogni

conseguenza contrattuale e di legge. Tali termini non sono flessibili per la Committente, tanto meno per l'Appaltatore, e dovranno essere rispettati.

Non assegnato alcun punteggio per l'eventuale offerta di riduzione dei tempi (che non è prevista e non è ammessa, poiché in sede di gara la verifica sarebbe poco attendibile). L'Appaltatore resta contrattualmente vincolato al rispetto dei tempi, costituendo grave inadempimento il ritardo e il mancato rispetto dei contenuti prescritti dalla sua stessa offerta.

Gli appalti, oggetto di affidamento, sono n. 2 e nella gara sono identificati come n. 2 Lotti, ma trattasi di lavori volti a realizzare opere disomogenee e autonome l'una rispetto all'altra.

L'affidamento avverrà in maniera separata e indipendente per ciascun Lotto, dunque ogni concorrente potrà partecipare per l'uno, per l'altro o per entrambi, mentre la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione separatamente, e potrà comunque aggiudicarne anche uno soltanto, ove per l'altro non pervengano in termini utili offerte ammissibili e congrue.

La partecipazione relativamente ad un Lotto non implica né impedisce la partecipazione relativamente all'altro né la obbliga. Parimenti, l'aggiudicazione di un Lotto non implica né impedisce l'aggiudicazione anche dell'altro (potendo ciascun concorrente ottenere l'affidamento di uno, di più o di nessuno Lotto). L'esclusione per insussistenza di requisiti generali, opera per entrambi i Lotti. L'esclusione per insussistenza dei requisiti speciali o per inammissibilità dell'offerta è disposta riguardo al/ai Lotto/i rispetto al/ai quale/i ricorre; se ricorre per uno soltanto, determina l'esclusione riguardo a quello; se ricorre per entrambi, determina l'esclusione dalla gara.

I.II. SULLE NORME APPLICABILI

La gara è indetta con procedura negoziata e l'invito è rivolto a n. 9 Operatori Economici.

Il Disciplinare di gara è redatto secondo l'impostazione ed adeguandosi ai contenuti dei bandi-tipo ANAC, ma con variazioni dovute a:

- Integrazioni necessarie relative alle modalità telematiche di svolgimento della procedura, tramite specifica piattaforma;
- Specificità dell'intervento;
- Necessario coordinamento tra Appaltatore e STAFF di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per il perseguimento degli obiettivi.

La *lex specialis* di gara è integrata con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (da ora anche solo "L. 241/1990"), quanto ai profili procedurali amministrativi.

La fase di stipula e quella di esecuzione, sono poi disciplinate, oltre che dalla *lex specialis* di gara e dai documenti a base di gara (specialmente il Contratto, il Capitolato Speciale e tutta la documentazione contrattuale e progettuale) altresì dalle medesime norme del citato Codice e dal DM MIT 49/2018, integrate ove necessario da quelle di cui al Codice civile, in quanto compatibili, sotto il vigore comunque di ogni norma imperativa pertinente.

Partecipando alla gara, ciascun Operatore Economico ne accetta la *lex specialis*.

Presentando la propria offerta, attesta di essere a conoscenza di tutti gli atti a base di gara e di tutte le norme imperative pertinenti e di conformarsi a ogni obbligo e onere previsto, assumendo la responsabilità piena per ogni eventuale violazione a previsioni di natura progettuale o contrattuale o legislativa o regolamentare.

Partecipando alla gara, esso assume tutti i rischi connessi con l'offerta e poi (in caso di eventuale aggiudicazione a suo favore) con l'esecuzione: dichiara infatti (nell'offerta) di aver preso in considerazione tutte le circostanze di fatto e di diritto che in ogni modo possano influire sull'esecuzione, e di aver formulato la propria offerta in libertà, senza violazione di legge o collegamenti con altri concorrenti, con totale consapevolezza delle responsabilità che va ad assumere.

Si ricorda che non sono ammesse e non potranno essere accolte riserve, in fase di esecuzione relative a: i contenuti progettuali verificati validati approvati e posti a base di gara; ogni e qualsivoglia nota o conoscibile al momento dell'offerta (intendendosi tali tutte quelle che il concorrente può conoscere leggendo con attenzione gli elaborati a base di gara, effettuando con cura e competenza il sopralluogo, rivolgendo quesiti nei termini alla Committente).

Nel caso in cui sopravvengano la pubblicazione e/o l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari alle quali le opere debbono essere adeguate, la progettazione e l'esecuzione dovranno essere modificate di conseguenza.

Sarà il RUP, anche eventualmente per il tramite del DEC o della DD.LL. o comunque dello STAFF di supporto, a dover proporre, in tali ipotesi, eventuali varianti alla Committente.

La Committente dovrà deliberare al riguardo.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà modificato di conseguenza, mediante definizione da parte della Committente dell'incremento o della riduzione da applicare.

La definizione avverrà mediante applicazione dei prezzi contrattuali ribassati e, ove necessario, ricorrendo al concordamento nuovi prezzi, in ogni caso, con applicazione del ribasso percentuale che l'Appaltatore risulterà aver offerto ai fini dell'aggiudicazione.

Entro il limite di legge (20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale) l'Appaltatore dovrà darvi seguito, mantenendo invariati prezzi e condizioni, e sottoscrivendo un atto di sottomissione.

Ove la variazione necessaria voluta dalla Committente superi tale misura, l'Appaltatore potrà rifiutare di eseguirla e la Committente potrà ottenerne l'esecuzione mediante affidamento a terzi, se invece l'Appaltatore accetterà di eseguirla si darà luogo alla sottoscrizione tra le Parti di un atto aggiuntivo, sempre comunque nei limiti di legge, con possibilità di rinegoziare eventuali condizioni anche economiche, nei limiti di necessità e comunque nei limiti di legge.

Tutto come meglio dedotto dal contratto.

Gli Operatori Economici interessati alla gara sono invitati a leggere con particolare attenzione il presente Disciplinare ed a formulare eventuali quesiti attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente Disciplinare, prima di presentare le proprie offerte, su ogni contenuto che possa apparire poco chiaro o suscettibile di plurime interpretazioni.

La Committente darà esatta applicazione alla *lex specialis* di gara, utilizzando i criteri ermeneutici qui dedotti, e quelli generali previsti dall'Ordinamento.

I.III. SUL COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE

Data la rilevanza strategica ed economica dell'intervento, la Committente intende governarlo in funzione degli obiettivi predefiniti, in conformità alle vigenti norme di legge, previa scrupolosa selezione dell'Appaltatore che realizzerà i lavori.

Al Responsabile Unico del Procedimento è stato affiancato uno STAFF di supporto, che avrà rapporti diretti anche con l'Appaltatore.

Durante la fase di esecuzione potranno essere programmate dal RUP riunioni di coordinamento cui l'appaltatore dovrà partecipare.

La Committente dialogherà con l'Appaltatore anche tramite il proprio RUP e lo STAFF di supporto al RUP.

Durante la fase di esecuzione dei lavori, come per legge, l'Appaltatore (legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore) dovrà garantire la presenza quotidiana in cantiere (tutti i giorni in cui saranno eseguiti i lavori, per tutta la durata dei lavori) e la propria disponibilità per le eventuali riunioni di coordinamento, cui parteciperà personalmente presso la sede della Committente.

Durante le riunioni di coordinamento, sarà a tal fine ammessa la sostituzione della sua presenza personale in cantiere tramite un suo preposto.

L'assenza dell'Appaltatore alle riunioni di coordinamento sarà considerata grave inadempimento contrattuale e, ove ne discendano errori o ritardi o mancanze nell'esecuzione delle altre prestazioni, darà luogo alla relativa colpa grave con conseguente addebito di ogni responsabilità e/o costo.

L'Appaltatore dovrà farsi parte diligente nel coordinamento con il RUP e con lo STAFF di supporto al RUP, per il buon esito dell'appalto, e per garantire l'efficace management del processo realizzativo, in termini di riduzione e gestione delle criticità, anche quelle connesse con:

- Le previsioni progettuali rispetto all'evoluzione dello stato dei luoghi;
- Le previsioni normative, ivi comprese e specialmente quelle in materia ambientale e di sicurezza (cui l'Appaltatore dovrà attenersi e sull'evoluzione delle quali il DEC, il Direttore dei Lavori e il CSE dovranno vigilare, segnalando eventuali ipotesi di necessario adeguamento progettuale);
- I rapporti tra Appaltatore e subappaltatori (al fine di ridurre l'incidenza e la fondatezza di eventuali contenziosi e riserve, di implementare la completezza/correttezza/leggibilità dei documenti di cantiere, favorire l'esatto e tempestivo pagamento);
- I costi (di materiali e manodopera);
- La tutela dei lavoratori;
- La prevenzione di illeciti nell'esecuzione dei lavori e nei rapporti contrattuali connessi (in relazione ai quali il Direttore dei Lavori dovrà riferire al Responsabile del Procedimento senza indugio);
- L'esclusione del ricorso ingiustificato a ipotesi di varianti in corso d'opera (che dovranno essere, ove inevitabili, ridotte al minimo indispensabile e comunque contenute nei limiti di legge);
- La vigilanza di Autorità ed Enti preposti alla tutela di interessi concorrenti (ai fini della quale il Direttore dei Lavori e il CSE dovranno prestare massima collaborazione).

Nel formulare la propria offerta, i concorrenti dovranno dunque tenere in debita considerazione tali profili che la Committente giudica essenziali.

Sappiano, i concorrenti, che in caso di aggiudicazione, dovranno cooperare in tali termini con RUP, DD.LL. e CSE, nonché con tutto lo STAFF di supporto.

I concorrenti si astengano dal presentare offerte spericolate, squilibrate, poco serie e poco affidabili, tenendo conto che tali caratteri potranno essere rilevati dal RUP (anche nel sub-procedimento di verifica di congruità/anomalia) e potranno comportare esclusione dell'offerta, dunque del concorrente.

SEZIONE II INFORMAZIONI GENERALI SULLA GARA E SUGLI ATTI A BASE DI GARA

ART. 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante: REA Rosignano Energia Ambiente Spa
Sede legale: Loc. Le Morelline due – 57016 Rosignano Solvay (Li)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): S. Zedda
Profilo della Committente: www.reaspa.it/bandi-di-gara/

ART. 2 - PROCEDURA TELEMATICA

In conformità agli obblighi di legge, la stazione appaltante per l'espletamento della procedura telematica utilizza l'accesso al sistema delle Gare Telematiche "DigitalPa"

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
- La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.-

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma e la documentazione di gara sono accessibili in qualsiasi orario dalla data di invio della lettera di invito.

ART. 2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- e) Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
- Memoria Ram 1 GB o superiore;
 - Scheda grafica e memoria on-board;
 - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori;
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s;
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- f) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>;
- g) Attivazione permanente del plug-in Flash Player sul browser utilizzato per la partecipazione;
- h) Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;
- i) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un

certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché di marche temporali (ove sia espressamente richiesta la loro apposizione sui documenti firmati digitalmente)

- j) (NB: Si consiglia di prendere visione della “guida operativa alla firma digitale ed utilizzo PEC” raggiungibile al seguente link: <https://reaspa.acquistitelematici.it/manuali>)
- k) I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf (PAdES), *.p7m (CAAdES) e, solo in caso di file con marcatura temporale, *.tsd. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.
- l) Lettore di smart card o token usb e di software per effettuare le operazioni di firma e/o verifica dei documenti e/o apposizione di marche temporali.
- m) Possesso, per gli operatori economici aventi sede in Italia, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, di un indirizzo di posta elettronica.

ART. 2.2 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REA

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando esclusivamente i gestori della Piattaforma aprendo un ticket di assistenza direttamente sulla stessa.

Per la partecipazione alla procedura telematica l'operatore economico dovrà necessariamente identificarsi sul sistema eseguendo almeno la registrazione preliminare secondo quanto di seguito indicato:

1. Accedere alla home page della piattaforma di e-procurement di Rea Spa raggiungibile al seguente link: <https://reaspa.acquistitelematici.it/>;
2. Procedere, ove non già effettuata, con la registrazione preliminare selezionando l'apposito comando “Registrati”. A tal fine si consiglia di prendere visione della “guida alla registrazione preliminare” raggiungibile al seguente link: <https://reaspa.acquistitelematici.it/manuali>

ART. 3 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di gara, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni, che resta a esclusivi cura e rischio del mittente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutti gli atti e documenti di gara saranno accessibili, in formato digitale, tramite la piattaforma indicata, ad eccezione del progetto definitivo a base di gara che è stato caricato su OneDrive ed il cui link è stato trasmesso ai concorrenti unitamente alla password.

Tutte le informazioni inerenti la gara (risposte a quesiti, pubblicazioni, indicazioni relative alle sedute pubbliche, ...) saranno visibili sulla piattaforma digitale e/o sul sito di REA Spa: <http://www.reaspa.it/bandi-e-gare>

Tutti i concorrenti sono invitati a consultare frequentemente la piattaforma e il sito di Rea Spa, al fine di poter leggere gli avvisi e le risposte ai quesiti che saranno via via pubblicati.

Saranno meramente pubblicate *on-line* sulla piattaforma e/o sul sito di Rea Spa tutte le comunicazioni che riguardino la gara in generale e quindi tutti i concorrenti e ciascuno di essi (che quindi non ne riceveranno avviso individuale, neppure tramite PEC).

E' onere di ogni concorrente vigilare su avvisi, comunicazioni e pubblicazioni *on-line*.

Nessuna deroga o eccezione sarà consentita a favore di concorrenti che non abbiano avuto (per loro mancato o tardivo accesso) tempestiva conoscenza di eventuali avvisi/chiarimenti/informazioni, regolarmente pubblicati *on-line* dalla Stazione Appaltante.

ART. 4 - REDAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

Tutte le dichiarazioni e i documenti saranno ammessi in lingua italiana.

Tutti i riferimenti a documenti amministrativi, tecnici, offerta economica e Plichi, si intendono quali virtuali/digitali, trattandosi di gara telematica.

Per gli Operatori Economici italiani (persone fisiche), ovvero aventi sede legale in Italia (persone giuridiche) e parimenti per quelli aventi la cittadinanza di o la sede in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio devono essere redatte in conformità alle previsioni di cui al DPR 445/2000, artt. 46 e 47.

Si applicano gli artt. 3, 86 e 90 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 33 del DPR 445/2000, relativamente ai concorrenti che abbiano cittadinanza di o sede in altri Stati.

Tutti gli atti e le dichiarazioni devono essere sottoscritti direttamente dalla persona fisica interessata e, nel caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o suo procuratore (la procura dovrà risultare dal certificato della C.C.I.A.A. o comunque da atto pubblico).

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, costituendi e non costituiti, tutti i soggetti che ne fanno parte dovranno sottoscrivere, ciascuno per sé, atti e documenti.

Nel caso di concorrenti costituiti in forma monosoggettiva valgono le regole istituzionali dei medesimi, in conformità alle previsioni dell'ordinamento vigente, cui si rinvia integralmente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione, in quanto sottoscritte digitalmente, non devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

L'offerta deve essere sottoscritta come sopra precisato.

Sul profilo della Stazione Appaltante, alla pagina indicata all'art. 3, sono accessibili tutti i modelli predisposti per la redazione di atti e documenti, da utilizzare ai fini dell'ammissione alla gara. Il mancato utilizzo di detti modelli non costituisce di per sé causa di esclusione, ma comporterà un aggravio nei lavori della Stazione Appaltante, e la complicazione degli adempimenti relativi alle verifiche di conformità e completezza dei predetti atti e documenti, ragione per cui i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli predisposti ed a segnalare, se necessario, eventuali criticità in proposito.

La documentazione, se richiesta espressamente in originale, dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità del contenuto o della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

ART. 5 - ATTI A BASE DI GARA

La *lex specialis* di gara si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

- Lettera d'invito
- Allegato 1 - Disciplinare di gara
- Allegato 2 - "Modello Domanda di partecipazione"
- Allegato 3 - "Modello di DGUE"
- Allegato 3.1 - "Modello per le Dichiarazioni integrative al DGUE"
- Allegato 4.1 - "Modello per l'Offerta economica" - Lotto 1
- Allegato 4.2 - "Modello per l'Offerta economica" - Lotto 2
- Allegato 5.1. - "Schema di contratto – Lotto 1"
- Allegato 5.2. - "Schema di contratto – Lotto 2"
- Allegato 6 - "Schema-tipo per i contratti di subappalto"
- Allegato 7 - "Mod. S.7.4.1. Requisiti tecnico Professionali"
- **Allegato 000 – PROGETTO ESECUTIVO – ELENCO ELABORATI disponibili tramite**

accesso a OneDrive con password fornita all'operatore economico

- Modello 231/2001 www.reaspa.it/wp-content/uploads/Modello-231-aggiornamento-2020-finale-1.pdf
- Codice etico www.reaspa.it/wp-content/uploads/Codice-Etico-Rev-0-CI.pdf

ART. 6 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Qualunque richiesta di chiarimento inerente la gara dovrà essere rivolta alla Stazione Appaltante tramite l'area messaggistica della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti <https://reaspa.acquistitelematici.it/> previa registrazione alla Piattaforma stessa.

I chiarimenti, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti, saranno resi dalla Stazione Appaltante tramite il sito istituzionale <http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/> e/o sulla Piattaforma <https://reaspa.acquistitelematici.it/> e verranno pubblicati fino a sei giorni antecedenti la scadenza della presentazione delle offerte, purché pervengano entro le ore 14.00 del 08/09/2022.

La Stazione Appaltante non è tenuta a prendere in considerazione eventuali quesiti pervenuti oltre il termine indicato.

Potrà però, ricorrendo motivi di effettiva utilità, fornire comunque i relativi chiarimenti.

La gara si svolge in Italia ed in lingua italiana avverranno tutte le comunicazioni inerenti la gara ed il suo esito.

Sulla piattaforma verranno comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi quesiti telefonici.

Non si daranno risposte telefoniche a qualunque tipo di quesito.

Non si daranno risposte su quesiti che abbiano ad oggetto l'interpretazione di norme di legge o regolamentari, potendo la Stazione Appaltante fornire chiarimenti soltanto sui propri atti.

Non sono ammissibili quesiti che anticipino il contenuto delle offerte: i quesiti che consentano di identificare anticipatamente il concorrente in violazione dell'art. 53, o la sua offerta in violazione del principio di segretezza delle offerte e degli artt. 32 e seguenti del d.lgs. 50/2016, determinerà l'esclusione degli operatori che li abbiano presentati.

ART. 7 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli importi di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
N. 1	936817703A	€ 35,00
N. 2	9368204680	€ 35,00

Si informa che l’Autorità ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) ed ha dismesso, dal 16 dicembre 2019, le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi, disponibile per gli operatori economici, a favore del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), attivo dall’11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG è l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alla procedura di gara. Il nuovo servizio GCG è disponibile sul portale ANAC (www.anticorruzione.it) al seguente link: Gestione Contributi Gara, ove sono riportate le istruzioni per l’effettuazione del pagamento. Si invita, pertanto, alla consultazione del portale indicato. Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i Prestatori dei Servizi di Pagamento abilitati a PagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc) senza l’avviso di pagamento generato dal servizio Gestione Contributo Gara di ANAC ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’operatore economico. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 8 - INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Parimenti saranno escluse le offerte che risultino presentate con modalità difformi da quelle prescritte dalla *lex specialis* di gara e tali da determinare la violazione delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, ovvero idonee a compromettere la segretezza delle offerte medesime, da renderle incomplete o non autosufficienti o non chiare o non univoche o di incerta provenienza.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta stessa, ed è garantita come per legge dalla cauzione provvisoria ex art. 93 d. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti il differimento di detto termine, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice.

Il relativo rifiuto o inadempimento determinerà rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della gara.

SEZIONE III
CONTENUTI DELL'APPALTO
E REQUISITI DI AMMISSIONE E DI ESECUZIONE

ART. 9 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo a base di gara è pari a:

LOTTO 1

€ 416.363,14 di cui € 402.066,44 per lavori e € 14.296,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Dell'importo complessivo per i lavori a base di gara, gli € 14.296,70 per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante non sono soggetti a ribasso, ai sensi dell'allegato XV art. 4.1.4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.° 81.

Sono invece soggetti a ribasso gli € 402.066,44 che contengono, tra gli altri costi, anche quelli aziendali per sicurezza e manodopera che, secondo le previsioni di legge, ne rappresentano minimo incompressibile.

LOTTO 2

€ 342.271,85 di cui € 320.465,79 per lavori e € 21.806,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Dell'importo complessivo per i lavori a base di gara, gli € 21.806,06 per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante non sono soggetti a ribasso, ai sensi dell'allegato XV art. 4.1.4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.° 81.

Sono invece soggetti a ribasso gli € 320.465,79 che contengono, tra gli altri costi, anche quelli aziendali per sicurezza e manodopera che, secondo le previsioni di legge, ne rappresentano minimo incompressibile.

Le relative stime e quantificazioni operate in fase di progettazione sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento a base di gara.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato la migliore offerta non anomala intendendosi come migliore quella che presenterà il maggiore ribasso quindi il minor prezzo.

L'offerta reca, a pena di esclusione, le informazioni ed i contenuti di cui ai successivi articoli dedicati.

L'offerta economica è formulata in termini di ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante.

L'importo del corrispettivo contrattuale, per ciascun Lotto, corrisponde all'importo complessivo soggetto a ribasso d'asta, al quale deve essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso.

Come dedotto nella precedente Sezione I, il ribasso offerto dai concorrenti si applica all'importo del corrispettivo a base d'asta, salvi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e al corrispettivo per la progettazione esecutiva.

Ciascun concorrente dovrà quindi, a pena di esclusione, **nella propria offerta economica (Allegato 4.1 e/o 4.2)**, indicare:

- il ribasso percentuale offerto;
- i propri costi aziendali per gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008;
- i propri costi aziendali per la manodopera.

Il progettista, per determinare l'importo dei lavori, ha chiaramente stimato, per ciascun Lotto, anche i costi aziendali per sicurezza e manodopera (nell'ambito della dovuta analisi prezzi) e tali stime costituiscono parametri di raffronto, che la Commissione e il RUP utilizzeranno nella valutazione di congruità/anomalia delle offerte (poiché, costituendo il nucleo incompressibile della base d'asta soggetta a ribasso, dovranno essere calcolati e indicati, nella misura effettiva, da ciascun concorrente, limitandolo di fatto nella quantificazione del suo ribasso sostenibile).

Ove risultassero infatti eccessivamente bassi, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto, determineranno l'esclusione del concorrente, per anomalia della sua offerta.

L'importo complessivo posto a base di gara per i lavori è stato calcolato utilizzando il Computo Metrico Estimativo redatto dal progettista sulla base dei prezzi regionali vigenti e dei costi standardizzati reperibili, nonché ove necessario/possibile all'analisi prezzi dettagliata.

L'appalto sarà contabilizzato a misura, ragione per cui l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nell'offerta economica si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d'arte, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al rilascio del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Se, in fase di esecuzione, l'Appaltatore lamenterà la insufficienza del corrispettivo contrattuale per la copertura di tutti i costi e oneri a suo carico, anche ove fossero i costi aziendali per manodopera e sicurezza, si dovrà operare una nuova valutazione di congruità/anomalia della sua offerta, potendosi in autotutela escluderlo anche ora per allora, con conseguente risoluzione in suo danno.

In nessun caso si darà luogo a incrementi nel suo corrispettivo per simili ragioni.

N.B.: I concorrenti sono invitati a prestare particolare attenzione in fase di predisposizione delle loro offerte.

La Stazione Appaltante dovrà (nei casi previsti dalla legge) e potrà (in ogni caso) assoggettare a verifica di congruità/anomalia ogni offerta.

In tale evenienza, valuterà discrezionalmente la congruità (e affidabilità quindi) dell'offerta complessivamente intesa.

Ai concorrenti potrà essere richiesta l'analisi prezzi e dovranno dimostrare che l'Appalto è effettivamente realizzabile, nonostante il ribasso da essi stessi offerto, senza pregiudizio per qualità, tempi e sicurezza, e senza maggiorazione di costi.

ART. 10 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per dare le opere compiute e idonee all'uso, con le specifiche tecniche poste a base di gara.

Tutti insieme i documenti a base di gara regolano l'esecuzione.

Saranno interpretati secondo le previsioni contrattuali e come per legge.

In ogni caso, in conformità al presente Disciplinare.

L'offerta dell'aggiudicatario (che deve essere ad essi conforme) li integra, restando per esso vincolante, riguardo a tutte le prestazioni dedotte, ai fini dell'esatto adempimento.

L'esecuzione deve avvenire in conformità alla disciplina vigente ed applicabile, primariamente a quella di cui al D.Lgs. 50/2016, relativi atti attuativi e norme collegate.

ART. 11 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'avvio dell'esecuzione dell'Appalto avverrà nel giorno che sarà indicato dalla Committente, e potrà per sua decisione avvenire anche il giorno stesso della stipula del Contratto (o nella diversa data che sarà indicata contestualmente alla convocazione per la stipula o dopo di essa) previa riunione di coordinamento presso la sede della Stazione Appaltante, nella data che sarà indicata dal RUP a mezzo PEC.

Affinché l'Appaltatore sia in condizioni tali da poter garantire l'effettivo avvio dell'esecuzione dell'Appalto nei termini, esso sarà chiamato a compiere gli adempimenti precontrattuali (indicati nelle sezioni seguenti) prima della stipula del contratto.

Questa è la sequenza di adempimenti, cui si obbliga l'Appaltatore:

- consegnare la documentazione e compiere tutti gli atti richiesti per la stipula, nei termini che saranno indicati dalla Committente, e che verosimilmente cadranno nei primi 30 giorni dall'aggiudicazione
- presentarsi per stipula e avvio dell'esecuzione, che potranno essere contestuali, nella/e data/e indicata/e dalla Committente
- avviare e concludere di conseguenza l'esecuzione nel rispetto di termini prescritti dalla Committente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà per la stipula o non vi provvederà per via telematica o non sarà dato avvio all'esecuzione dell'Appalto, la Committente potrà revocare l'aggiudicazione disposta a suo favore con escussione della cauzione provvisoria. In tal caso potrà scorrere la graduatoria e aggiudicare ad altro concorrente in posizione utile, in mancanza del quale potrà affidare in somma urgenza anche interpellando un solo Operatore Economico.

Poiché i termini sono essenziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi per il necessario rispetto delle prescrizioni, la Committente potrà anticipare eventuali adempimenti amministrativi ai fini della stipula e dell'eventuale scorrimento della graduatoria.

Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, imprevisto ed incolpevole impedimento, il RUP fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione provvisoria e potrà scorrere la graduatoria come sopra.

I termini per l'esecuzione dell'Appalto decorreranno comunque dalla data della prima convocazione, per ciascuno.

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nei modi e nei tempi stabiliti dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto, in conformità al Contratto e nel rispetto del Cronoprogramma.

Ciò significa che l'Appaltatore:

- Dovrà rispettare la scadenza indicata nel Cronoprogramma;
- Non potrà modificare le scadenze, neppure proponendone diverse nel proprio programma operativo dettagliato dei lavori.

A tal fine, sarà sufficiente l'accertamento del ritardo dell'Appaltatore, per legittimare la motivata decisione discrezionale della Stazione Appaltante, la quale potrà di conseguenza in qualunque tempo scorrere la graduatoria di gara e interpellare progressivamente gli Operatori Economici collocati nelle posizioni utili, affinché eseguano le lavorazioni in danno o vogliano subentrare nel contratto, alle condizioni di legge.

Salvi l'escussione della garanzia definitiva dell'Appaltatore nonché l'addebito all'Appaltatore medesimo di ogni ulteriore costo o onere per il maggior danno e le dovute comunicazioni alle competenti Autorità.

Qualora, a causa della risoluzione eventualmente disposta per qualunque motivo in danno dell'Appaltatore, sia indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento che ha causato la risoluzione è considerato grave negligenza accertata.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione dell'Appalto, intesi come gestione delle giornate di lavoro, tengano presente i concorrenti che l'Appaltatore sarà obbligato a non interrompere né sospendere, né rallentare le lavorazioni e, o diminuire la presenza di uomini e mezzi in cantiere, neppure nei mesi di agosto e dicembre, o in corrispondenza di Festività civili e religiose, non rilevando suoi eventuali abituali o programmati periodi di ferie e chiusura in tali periodi (o in altri).

Dunque l'Appaltatore dovrà gestire, programmare e coordinare tanto i turni di lavoro, quanto gli approvvigionamenti di materiali, nonché il lavoro del Team di progettazione con la piena consapevolezza di tali vincoli ed anche con la presunzione l'esecuzione dell'Appalto possa avvenire anche durante i mesi indicati.

In fase di esecuzione dei lavori, il mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione sarà considerato grave inadempimento dell'Appaltatore e consentirà alla Committente di provvedere a propria cura ma a spese e in danno dell'Appaltatore, addebitandogli il costo sostenuto ed applicandogli altresì una sanzione di pari importo, da portare in immediata compensazione con i pagamenti dovuti, dovendosi dunque detrarre (e trattenere a favore della Committente) immediatamente dal corrispondente SAL un importo complessivo pari al doppio della spesa sostenuta.

Ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'eventuale ritardo che ne consegua, con applicazione in suo danno altresì delle penali nella misura corrispondente.

ART. 12 - ESECUZIONE ANTICIPATA E URGENZA

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione anticipata nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice, qualora il ritardo determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare,

o comunque in tutti i casi in cui la legge lo consenta. Si applicano in tal caso, ai rapporti tra le parti, comunque tutte le previsioni contrattuali e progettuali che sarebbero state applicabili nel caso di previa sottoscrizione del contratto.

La pubblicazione della gara e gli adempimenti presupposti e connessi hanno subito ritardi dovuti alle condizioni di emergenza (Covid 19) e ai conseguenti provvedimenti governativi, limitativi di libertà e che hanno prodotto impatto (di varie entità e natura).

Ulteriori ritardi o incidenti potranno verificarsi per le medesime cause, nel corso della gara e poi dell'esecuzione. Peraltro la Committente deve rispettare i termini imposti dal finanziamento utilizzato a copertura dell'intervento.

Le predette circostanze, potranno costituire presupposti sufficienti per l'eventuale stipula o avvio dell'esecuzione in via d'urgenza e sotto riserva.

L'eventuale esecuzione anticipata, nelle more della stipula del Contratto, se autorizzata sulla base di attestazioni dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche sul suo effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini della partecipazione, avviene sotto la responsabilità dell'Appaltatore medesimo, il quale subirà ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla dovrà all'Appaltatore a titolo di corrispettivo o indennizzo, potendo essere rimborsate solo le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale, comunque per un importo inferiore al relativo corrispettivo contrattuale, da determinarsi nel minor valore tra utilità e costo e comunque con esclusione dell'utile di impresa.

I concorrenti sono invitati a prestare particolare attenzione, nel momento in cui definiscono la loro forma di partecipazione, poiché ove fosse plurisoggettiva (es. ATI/RTI) i controlli cadranno sui requisiti di tutti i membri, potendo produrre conseguenze per l'intera compagine. Inoltre, subappalti e avvalimenti sono ammessi solo nel rispetto dei presupposti di legge.

Tenuto conto dell'urgenza che caratterizza l'intervento, la Committente potrà acquisire in fase pre-stipula tutta la documentazione necessaria per verificare e semmai autorizzare gli eventuali subappalti o subcontratti cui l'Appaltatore intenda ricorrere nelle prime 8 settimane (60 giorni naturali e consecutivi) e di richiederla anticipatamente (60 giorni prima) anche per le fasi successive.

ART. 13 - PROROGHE E RINNOVI

Non saranno ammesse proroghe dei termini se non nei casi e nei limiti di cui all'Allegato 5 - Schema di Contratto, comunque nei limiti di legge.

Non saranno ammessi rinnovi.

ART. 14 - VARIANTI

Ai fini della presentazione delle offerte non sono ammesse varianti.

In ogni caso, non sono ammesse modifiche peggiorative in danno della Stazione Appaltante.

Le opere da realizzare dovranno avere la consistenza di cui agli atti a base di gara, e del suo sviluppo coerente contenuto nel Progetto Esecutivo che sarà soggetto ad approvazione della Committente.

In fase di esecuzione saranno ammesse varianti solo se disposte dalla Committente, comunque nel rispetto dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

N.B.: Si ricorda ai concorrenti che hanno l'onere di prendere visione di tutti gli elaborati progettuali e contrattuali prima di formulare l'offerta, non dopo l'eventuale aggiudicazione.

E che i relativi contenuti, che sono stati oggetto di verifica ai fini della validazione, non sono suscettibili di riserva. Ragione per cui, all'esito dell'aggiudicazione, saranno verosimilmente da respingere tutte le riserve (o proposte di variante) che non siano conseguenti a circostanze sopravvenute.

Al riguardo, si ricorda che le norme e le indicazioni fornite dall'ANAC qualificano come illegittimo e potenzialmente illecito il tentativo di recupero del ribasso mediante riserve e varianti, e che al riguardo la Stazione Appaltante è tenuta a provvedere come per legge.

Si invitato gli Operatori Economici interessati a tenerne conto, in fase di predisposizione delle loro offerte, non confidando di poterne modificare i contenuti, specie economici, in fase di esecuzione.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Le lavorazioni, ricondotte ai fini della qualificazione e dell'esecuzione alla categoria prevalente OG1 e scorporate OG3 e OG11, sono state classificate nel CME e negli elaborati progettuali.

Sono subappaltabili solo i lavori appartenenti alla Categoria OG 11. Le lavorazioni SUBAPPALTABILI saranno soggette, alle condizioni di seguito indicate:

- da chiedere e autorizzare con le formalità e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 -
- a condizione che siano dichiarate in gara e poi precedute da richiesta di autorizzazione in fase di esecuzione lavori (previo deposito del contratto di subappalto e di tutta la documentazione necessaria a corredo) -
- comunque non oltre il 50% della scorporata OG11
- previo parere favorevole del DL in fase di esecuzione lavori

SOLO le lavorazioni riconducibili a quelle elencate ai seguenti punti e con le specifiche sotto precisate:

- IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI con i soli limiti sopra indicati;
- IMPIANTI IDROTERMOSANITARI con i soli limiti sopra indicati.

Il concorrente che voglia riservarsi la possibilità, ove aggiudicatario, in fase di esecuzione, di chiedere l'autorizzazione al subappalto, dovrà dichiararne la volontà in gara in conformità alle vigenti norme.

Se non manifesta la volontà in gara, non potrà ottenere poi l'autorizzazione.

Anche se manifesta la volontà in gara, l'Appaltatore potrà chiedere o meno l'autorizzazione e la stessa autorizzazione gli sarà rilasciata solo sussistendone i presupposti di legge.

La manifestazione della volontà di ricorrere al subappalto deve essere conforme alle previsioni normative.

N.B.: Si invitano tutti i concorrenti a prendere visione dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per non incorrere in errore riguardo al subappalto.

L'eventuale errore riguardo al subappalto non rileva in sé, ai fini dell'ammissione, ma rileva ai fini dell'esecuzione. Ciò non significa che sia di scarso rilievo in fase di gara, poiché l'aggiudicatario che non sia in grado di eseguire i lavori, perché non può utilizzare un subappalto, potrà vedersi risolvere il contratto in danno.

Con ogni conseguenza di legge.

Il subappalto è ammesso, soltanto per la categoria OG11, entro i limiti percentuali sopra riportati.

Nel caso in cui un concorrente, che sia in possesso dei requisiti di ammissione e di esecuzione, dichiari di voler subappaltare lavorazioni in percentuali superiori, non per questo sarà escluso, ma nel caso di aggiudicazione a suo favore il subappalto sarà autorizzato nei soli limiti di legge.

L'operatore economico dunque che voglia ricorrervi dovrà, già al momento della presentazione dell'offerta, pena la non autorizzazione al subappalto:

- Dichiarare la propria volontà di ricorrere al subappalto in fase di esecuzione;
- Indicare le categorie di lavori, le attività e la relativa quota percentuale, che intende subappaltare;

In ogni caso, anche per il concorrente che abbia assolto in gara a tutti gli obblighi inerenti la dichiarazione della volontà di subappaltare, in fase di esecuzione il subappalto dovrà comunque come per legge essere autorizzato.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 105 commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

La Stazione Appaltante potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/2016. Per tutto quanto qui non disciplinato, si applicano le previsioni dell'art. 105 del Codice, che i concorrenti hanno l'onere di prendere attentamente in esame, tenendo in debita considerazione che il subappalto non autorizzato ha rilevanza penale.

Se, in fase di gara, il concorrente non risulterà aver ottemperato, neppure dopo l'eventuale soccorso, correttamente agli obblighi di legge inerenti il subappalto, non sarà di conseguenza escluso, ma gli sarà preclusa in caso di aggiudicazione la facoltà di ricorrere al subappalto.

Se, in fase di esecuzione, il committente rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di subappalto non autorizzato, il contratto di appalto potrà essere risolto in danno dell'esecutore o si potrà dare luogo a esecuzione in suo danno e varianti in diminuzione, affidando a terzi le attività che l'Appaltatore intendeva subappaltare in modo irregolare.

Ferme tutte le ulteriori conseguenze di legge, ivi comprese quelle penali.

ART. 16 - NON ALTERNATIVITÀ DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI

I concorrenti saranno ammessi alla gara e potranno eseguire il contratto solo se in possesso DI TUTTI i requisiti:

- Generali, come per legge, e qui indicati

- Speciali, di qualificazione e per l'esecuzione dei lavori, come per legge e qui indicati

ART. 17 -REQUISITI GENERALI

A pena di esclusione, ciascun concorrente – quindi, ove in forma plurisoggettiva, ciascun Operatore Economico che ne faccia parte – dovrà attestare validamente l'effettivo e sussistente attuale possesso dei requisiti generali previsti dalla legge, intendendosi per attuale quello che sussiste e non cessa: dal momento in cui viene da esso predisposta l'offerta, al momento in cui l'offerta è presentata, al momento in cui scade il termine per la presentazione delle offerte, a tutta la durata della gara delle verifiche e degli adempimenti pre-contrattuali, al momento dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto.

I requisiti generali come per legge dovranno persistere anche in fase di esecuzione e potranno in ogni tempo essere verificati – mediante richiesta di nuova aggiornata rituale attestazione e acquisizione anche d'ufficio dei documenti a comprova – dandosi luogo alle conseguenze di legge.

I requisiti speciali sono quelli di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e norme collegate. Nella sezione IV è riportato l'art. 80 del d.lgs. 50/2016 con la formulazione aggiornata e vigente nel momento in cui è pubblicata la gara (quindi *ratione temporis* applicabile).

ART. 18 - REQUISITI SPECIALI

Nessun concorrente sarà ammesso se non attesterà validamente di disporre dei requisiti speciali.

Ai fini della verifica sull'effettivo possesso dei requisiti speciali predetti, ciascun Operatore Economico ne darà formale attestazione nei modi ed ai fini di cui agli artt. 45 e ss. del DPR 445/2000 e la Stazione Appaltante potrà in ogni fase/tempo acquisire a comprova le attestazioni ed ogni altro documento utile, presso il Casellario, ovvero presso le Società organismi di attestazione. Potrà anche chiederne copia agli interessati, nelle more del rilascio dei certificati originali.

I requisiti speciali sono cumulabili. In caso di candidato in forma plurisoggettiva, si verificherà se tutti i requisiti speciali siano validamente attestati anche pro-quota.

NB: L'OFFERTA DEVE ESSERE PRESENTATA ATTESTANDO IL POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

ESCLUSIONE IN CARENZA DEI REQUISITI MINIMI

NON SARANNO AMMESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA I CANDIDATI CHE NON ATTESTINO IL POSSESSO CUMULATIVAMENTE DI TUTTI I REQUISITI DI SEGUITO INDICATI.

NEL CASO DI PARTECIPAZIONE SOLTANTO AL LOTTO 1:

- 1 ATTESTAZIONE SOA IN CATEGORIA OG1 - CLASSE I
- 2 ATTESTAZIONE SOA IN CATEGORIA OG3 e OG11 - CLASSE I OPPURE REQUISITI EX ART. 90 DPR 207/2010

NEL CASO DI PARTECIPAZIONE SOLTANTO AL LOTTO 2:

- 1 ATTESTAZIONE SOA IN CATEGORIA OG1 - CLASSE I

- 2 ATTESTAZIONE SOA IN CATEGORIA OG3 e OG11 - CLASSE I OPPURE REQUISITI EX ART. 90 DPR 207/2010

NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I LOTTI (LOTTO 1 e LOTTO 2):

- 1 ATTESTAZIONE SOA IN CATEGORIA OG1 - CLASSE II
- 2 ATTESTAZIONE SOA IN CATEGORIA OG3 - CLASSE I
- 3 ATTESTAZIONE SOA IN CATEGORIA OG11 - CLASSE I OPPURE REQUISITI EX ART. 90 DPR 207/2010

ART. 19- FORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara solo gli operatori economici in possesso dei requisiti generali ex art. 80 e di idoneità e di capacità tecnico-professionale ex artt. 83 e ss. (sopra indicati) del d. Lgs. 50/2016. In mancanza di detti requisiti, non potranno essere ammessi alla gara.

Detti Operatori possono partecipare autonomamente e/o in una qualunque delle forme elencate all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È in ogni caso vietata la partecipazione alla gara con più di una offerta (o avendo in qualunque modo partecipato alla predisposizione di più di una offerta), pertanto:

- È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

ART. 20 - REQUISITI GENERALI: NECESSARIO POSSESSO IN CAPO A CIASCUN OPERATORE ECONOMICO, INAMMISSIBILITÀ/INUTILITÀ DEL CUMULO

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici e quindi i concorrenti per i quali sussista anche uno soltanto tra i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e norme collegate (cfr. art. 18 precedente).

La carenza di anche uno solo dei requisiti generali, anche in capo ad uno soltanto tra operatori che partecipino in forma plurisoggettiva, determinerà l'esclusione del concorrente, senza possibilità di sanatoria o soccorso. L'affidatario dovrà, ed i concorrenti devono, essere in possesso di tutti tali requisiti, che si intendono essenziali e imprescindibili ai fini dell'ammissione alla gara e poi dell'esecuzione.

Nonostante le previsioni legislative che consentono – in specifiche ipotesi – eventuali mutamenti soggettivi dell'Appaltatore, non sono mai ammesse le modifiche della configurazione dei concorrenti in gara, e dell'Appaltatore in fase di esecuzione, che siano finalizzate a: integrare Operatori Economici non contemplati e indicati e ammessi sin dall'inizio; sanare l'eventuale carenza di requisiti generali.

ART. 21 - REQUISITI SPECIALI: AMMISSIBILITÀ DI SOA E CUMULO

Saranno esclusi dalla gara – e in fase di esecuzione subiranno la risoluzione in danno – i concorrenti e l'Appaltatore per i quali non ricorra il possesso dei requisiti speciali imposti dal presente Disciplinare di gara.

Sono ammesse integrazioni di figure responsabili e figure minime, rispetto a quelle già operanti presso l'Operatore munito di coerente valida attestazione SOA, nelle forme consentite dal Codice.

Ove il concorrente non disponga di coerente valida attestazione SOA, potrà ricorrere a forme aggregative o comunque strumenti di cumulo, nelle forme consentite dal Codice.

ART. 22 - AVVALIMENTO

Si applica l'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 89, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali. Il concorrente dovrà dunque esserne in possesso autonomamente e, ove non lo sia, dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto e utilizzare (entro i limiti di legge) subappaltatori che ne siano in possesso. Altrimenti non potrà eseguire tutte le prestazioni contemplate nel contratto e dovrà perciò essere esclusa dalla gara, a meno che non dimostri di poter disporre legittimamente, con modalità consentite dal Codice e dalla *lex specialis* di gara, del predetto requisito.

Non è ammesso l'avvalimento per il possesso delle attestazioni SOA, riguardo alle categorie superspecialistiche a qualificazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89 d.lgs. 50/2016 e al DM MIT del 10 novembre 2016.

Il concorrente eventualmente aggiudicatario ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari ma non più di uno per il medesimo requisito, che non può a tal fine essere frazionato, per evidenti ragioni connesse con le garanzie di professionalità necessarie. Anche l'ausiliario deve essere in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione alla presente procedura di affidamento non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di sub-Appaltatore nei limiti dei requisiti prestati, solo nell'ipotesi in cui il subappalto sia ammissibile ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico che partecipa avvalendosi delle capacità di altri soggetti, di detti soggetti dovrà allegare il

DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE e:

- Dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario, attestante il possesso della SOA e delle risorse oggetto di avvalimento;
- Dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, dette risorse necessarie, oggetto di avvalimento;
- Contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, quindi, di fatto, poiché l'avvalimento non è ammesso per i lavori, e per la progettazione è limitato come sopra specificato, l'eventuale ausiliario in avvalimento, con il contratto di avvalimento, si dovrà obbligare a eseguire le prestazioni per le quali è richiesto il requisito che esso apporta. Si evidenzia che il contratto privo del contenuto obbligatorio come sopra specificato è nullo; non potrà, pertanto, essere attivato il soccorso istruttorio per eventuali incompletezze riscontrate, con la conseguente esclusione del concorrente.

La Stazione Appaltante è tenuta a verificare che effettivamente, sul piano sostanziale, il contratto di avvalimento consenta al concorrente di conseguire i requisiti di cui sia altrimenti sprovvisto. Il carattere sostanziale dell'apporto dell'ausiliaria sarà valutato avendo riguardo alle finalità cui i requisiti prescritti ed il loro possesso sono preordinati.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia di cui all'art. 103 del Codice, denominata "garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale di ciascun Lotto. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 24 -MOTIVI SPECIFICI DI ESCLUSIONE

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, nonché i concorrenti per i quali le vigenti disposizioni di legge impongano l'esclusione.

Relativamente ai motivi di esclusione, la Stazione Appaltante effettuerà d'ufficio come per legge le verifiche prescritte.

La stazione appaltante può in ogni caso escludere le offerte che non siano rispettose delle previsioni di cui all'art. 30 comma 3 del Codice.

SEZIONE IV

REQUISITI GENERALI E SUBAPPALTI EX ARTT 80 E 105 D.LGS. 50/2016

ART. 25 – MOTIVI DI ESCLUSIONE – ART. 80 D.LGS. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio delle lettere di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (A);

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (B).

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione é:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione

nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ART. 26 – MOTIVI DI ESCLUSIONE – ART. 105 D.LGS. 50/2016 - SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove

presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché' in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all' articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

SEZIONE V PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 27 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Nessun concorrente potrà essere ammesso alla gara se non risulterà aver effettuato un sopralluogo presso i luoghi di esecuzione dei lavori, nei modi previsti.

Il sopralluogo obbligatorio potrà essere effettuato solo in presenza del personale della Stazione Appaltante e dovrà avvenire nei giorni feriali, nelle date e con gli orari che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante. Non saranno fissati sopralluoghi collettivi, ciascun interessato lo effettuerà separatamente dagli altri.

L'appuntamento per il sopralluogo potrà essere richiesto a Silvia Cerrai alla mail silvia.cerrai@reaspa.it entro il 05/09/2022. Potrà essere eseguito solo da chi, così, avrà ottenuto la fissazione dell'appuntamento, e comunque entro il 07/09/2022.

Gli interessati dovranno, contestualmente alla richiesta, indicare i dati identificativi dell'operatore economico a favore del quale sarà effettuato il sopralluogo, nonché nome e cognome e dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La risposta sarà data tramite mail, garantendo adeguato preavviso ove possibile e comunque nel rispetto delle date sopra indicate. Il termine per richiedere il sopralluogo è indicato a garanzia della serietà delle offerte, per consentire e fare in modo che i concorrenti possano prendere visione dello stato dei luoghi con tempi congrui, e utili a formulare le loro offerte. Il concorrente che dovesse chiedere in ritardo di effettuare il sopralluogo, potrà eventualmente essere autorizzato a compierlo, non potendosi decidere di escluderlo per il sol fatto di tale ritardo. Resta inteso che esso a suo unico rischio e sotto la sua responsabilità, assume la decisione di prendere visione dello stato dei luoghi con tempi che la Stazione Appaltante aveva ritenuto troppo ristretti, per la formulazione delle offerte. Dunque, esso stesso assume il rischio di formulare un'offerta poco seria o poco adeguata, per aver valutato male lo stato dei luoghi: nessuna conseguente eccezione o riserva esso potrà opporre o vedersi accogliere, adducendo a motivazione una inesatta sua valutazione dello stato dei luoghi o una loro non rispondenza alle sue aspettative.

Nel caso in cui l'operatore che ha effettuato/delegato il sopralluogo partecipi poi in forma plurisoggettiva, dovrà avere cura di raccogliere la delega al medesimo soggetto incaricato di effettuarlo, da parte di tutti gli operatori coinvolti, cosicché all'atto della presentazione dell'offerta tutti e ciascuno risultino, suo tramite, aver effettivamente adempiuto al relativo onere.

All'atto del sopralluogo sarà redatto un verbale che sarà conservato dal RUP ai fini della successiva ammissione degli operatori economici alla gara, i quali ne potranno comunque chiedere e ottenere una copia.

La medesima persona fisica non potrà validamente effettuare il sopralluogo per conto di più di un concorrente. Nel caso in cui il sopralluogo non sia effettuato direttamente dal legale rappresentante (o procuratore) delle eventuali persone giuridiche (es. società/consorzi...), dovrà essere effettuato da una persona da essi delegata in forma scritta, per la quale risulti documentato un effettivo ed attuale legame con il delegante (rapporto di lavoro subordinato, collaborazione su base annuale in via continuativa, contratto di consulenza con esclusiva...), tale da escludere che possa esservi equivalente rapporto con uno o più degli altri concorrenti.

L'omissione del sopralluogo sarà motivo di esclusione, costituendo la previa visione dei luoghi una condizione imprescindibile per la formulazione di un'offerta seria e consapevole. Di conseguenza, non sarà ammesso alcun tipo di soccorso istruttorio per l'omesso previo sopralluogo. Potendosi invece eventualmente disporre il soccorso nei limiti di legge, relativamente alla documentazione attestante i legami tra il delegato e il concorrente.

ART. 28 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma DigitalPa.

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato.

Non saranno ammesse offerte presentate con modalità diverse (per esempio, in modalità cartacea o via PEC).

I concorrenti per presentare le offerte dovranno prima registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse pervenire infine all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento dei seguenti plichi telematici:

- **BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **BUSTA OFFERTA ECONOMICA**

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente Disciplinare di gara e di ogni allegato.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

- In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Nel caso in cui la risposta del concorrente alla attivazione del soccorso istruttorio risulti tardiva, o inutile, o non pervenuta, la Stazione Appaltante, decorso il termine che gli aveva concesso, provvederà allo stato degli atti, e dovrà escludere il concorrente se le informazioni di cui dispone non siano sufficienti a comprovare che sussistono tutti i presupposti richiesti per la sua ammissione, interpretandosi la mancata utile risposta del concorrente (cui siano richiesti chiarimenti o integrazioni indispensabili per la sua ammissione) come sua rinuncia alla prosecuzione della gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato adempimento alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART.29 -CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa, per ciascun concorrente, contiene a pena di esclusione i seguenti atti e documenti (predisposti in conformità alle previsioni di cui ai precedenti articoli):

- Allegato 2 – “Domanda di partecipazione” (da compilare e sottoscrivere)

- Allegato 3 - "DGUE" (da compilare e sottoscrivere)
- Allegato 3.1 - "Dichiarazioni integrative al DGUE" (da compilare e sottoscrivere)
- Allegato 5.1. - "Schema di contratto – Lotto 1" (da sottoscrivere per presa visione ed accettazione)
- Allegato 5.2. - "Schema di contratto – Lotto 2" (da sottoscrivere per presa visione ed accettazione)
- Allegato 6 - “Schema di contratto subappalto” (da sottoscrivere per presa visione ed accettazione)
- Allegato 7 - “Mod. S.7.4.1. Requisiti tecnico Professionali” (da compilare e sottoscrivere)
- Copia del Verbale di sopralluogo effettuato
- PASSOE
- Ricevuta di pagamento del contributo A.N.A.C. come indicato all’Art.7
- Eventuale altra documentazione

Tutti i documenti dovranno risultare caricati sul portale, compilati e/o sottoscritti digitalmente in conformità alle previsioni di cui sopra.

Eventuali malfunzionamenti della piattaforma messa a disposizione dalla Committente dovranno essere immediatamente segnalati, affinché si possa tempestivamente intervenire.

Eventuali malfunzionamenti di sistemi e supporti utilizzati dai concorrenti non saranno invece presi in considerazione: ciascun concorrente deve a proprie cura e spese rispettare modalità e termini contenuti nella *lex specialis* di gara e, semmai, dotarsi per tempo delle necessarie implementazioni.

Nel caso in cui il concorrente incontri difficoltà insuperabili nell'acquisizione del PASSOE a causa di errore informatico del portale gestito da ANAC, dovrà allegare il PDF con lo *screenshot* attestante il tentativo tempestivamente effettuato e l'esito di errore restituito dal sistema.

ART. 30 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Con la domanda di partecipazione (Allegato 2) il concorrente indica il/i lotto/i al/ai quale/i intende partecipare e la forma nella quale intende partecipare alla gara.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/RTI, consorzio ordinario, rete di imprese, GEIE) il concorrente fornisce, per ciascuno dei soggetti che ne fanno parte, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e tutta la documentazione prescritta.

Nella domanda di partecipazione il concorrente precisa il ruolo che ciascuno dei soggetti indicati assumerà ai fini della gara e quindi dell'esecuzione per il caso di aggiudicazione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ad ausilio dei concorrenti si precisa che, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, la domanda dovrà essere sottoscritta:

A. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

B. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

C. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

-Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

-Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

-Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

ART. 31 - DGUE

Il concorrente compila il DGUE secondo il Modello di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, attenendosi alle prescrizioni qui riportate.

Il DGUE dovrà essere compilato, sottoscritto e firmato digitalmente e inserito nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- è precompilata dalla Stazione Appaltante, il concorrente non è tenuto a compilare questa parte-Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente è tenuto a compilare questa parte ed a rendere tutte le dichiarazioni necessarie ed a fornire tutte le informazioni pertinenti. Allega i documenti integrativi che ritiene necessari.

In caso di ricorso all'avvalimento è necessaria anche la compilazione della sezione C. Sempre in tal caso, il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

· originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Relativamente al subappalto è necessaria anche la compilazione della sezione D, che è in parte già compilata. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parti successive.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti, barrando le caselle in corrispondenza delle indicazioni esatte e rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della lettera di invito.

ART. 32 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Poiché il DGUE, così come predisposto dal Ministero, non reca allo stato attuale tutte le dichiarazioni relative a tutte le previsioni del Codice sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione, ciascun concorrente è tenuto a compilare sottoscrivere e presentare anche le dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 3.1 predisposto dalla Stazione Appaltante. Tali dichiarazioni sono state integrate dalla Stazione Appaltante, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, anche ai fini della validità delle offerte. Ogni Operatore Economico allegherà al proprio DGUE anche la dichiarazione di cui al modello 3.1, che conterrà: le dichiarazioni: con cui attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice; con cui attesta i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; con cui accetta senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; con cui accetta senza condizione o riserva alcuna, del Codice Etico e dei modelli 231/2001, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione posti a base di gara dalla Stazione Appaltante; (se privo di residenza o stabile organizzazione in Italia) di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; di aver preso visione dei luoghi in cui saranno eseguiti i lavori; di autorizzazione, qualora un altro partecipante alla gara richieda di esercitare il diritto di accesso agli atti (cfr. art. 53 del Codice), a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure con cui si oppone motivatamente, qualora un partecipante alla gara presenti istanza di “accesso agli atti”, alla esibizione e consegna di copia dell’offerta e dei relativi giustificativi (che saranno eventualmente richiesti in sede di verifica di anomalia) per segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a), del Codice; attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito ed ai fini della presente gara; (se ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186Bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che lo ha emesso, dichiarando contestualmente di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

N.B.: quale che sia il contenuto della dichiarazione, la valutazione circa l’effettiva legittimità della limitazione del diritto di accesso compete alla Stazione Appaltante, la cui decisione non sarà mai direttamente e necessariamente conseguente ed uniforme rispetto alle dichiarazioni degli interessati, dovendo compiere essa stessa un giudizio di bilanciamento tra gli interessi e diritti contrapposti, in relazione ai contenuti di ciascuna eventuale istanza di accesso e relative dichiarazioni.

ART. 33 - SCHEMA DI CONTRATTO E DOCUMENTI PREDISPOSTI AI FINI DEL D.LGS. 81/2008

Lo Schema di contratto – Allegato 5.1 e Allegato 5.2 e lo schema di contratto di subappalto – Allegato 6 ed i documenti predisposti ai fini del d.lgs. 81/2008 con particolare riferimento all’Allegato XVII: il Mod. S.7.4.1 Allegato A – Informazioni sui requisiti tecnico-professionali delle ditte - Allegato 7, devono essere allegati debitamente firmati digitalmente per presa visione e accettazione.

ART. 34 - PASSOE

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. A tal fine, i concorrenti prima della presentazione delle loro offerte acquisiranno il PASSOE secondo le indicazioni fornite dalla medesima ANAC.

Ciascun concorrente dovrà acquisire il PASSOE ai fini della successiva acquisizione in gara e per la verifica dei requisiti attestati

Copia del PASSOE dovrà essere prodotta nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 35 -TERNA DEI SUBAPPALTATORI

Non è prevista l’indicazione della terna di subappaltatori.

ART. 36 -DOCUMENTI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I CONCORRENTI IN FORMA PLURISOGGETTIVA

Si indicano di seguito i documenti che dovranno essere prodotti, all'interno della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dai concorrenti che parteciperanno in forma plurisoggettiva.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le tipologie di prestazioni e le quantità che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Nessun operatore può eseguire prestazioni per le quali non abbia i requisiti speciali nella misura necessaria. (già contenuta nel modello di domanda di partecipazione)

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- n) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- o) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le tipologie di prestazioni e le quantità che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione (già presente nel modello della domanda di partecipazione) recante:

- indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le tipologie di prestazioni e le quantità che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le tipologie di prestazioni e le quantità che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- Dichiarazione che indichi le tipologie di prestazioni e le quantità che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di tipologie di prestazioni e le quantità che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- Le tipologie di prestazioni e le quantità che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ART. 37 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni contenute nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, del DGUE e dei documenti allegati, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. Non sono sanabili i vizi sostanziali inerenti le qualità essenziali dei concorrenti e delle offerte (per esempio: carenza dei requisiti soggettivi di ammissione, o sussistenza di motivi di esclusione). Non sono sanabili le irregolarità essenziali relative all'offerta.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a)** il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b)** l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ma non sono sanabili le false dichiarazioni, per le quali si darà corso alle conseguenze di legge, anche penali;
- c)** la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d)** la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo,...), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e)** la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La possibilità di disporre il soccorso istruttorio non deve essere intesa quale autorizzazione alla presentazione di offerte conformate in modo disordinato e irregolare.

La Stazione Appaltante infatti dovrebbe essere posta in condizioni di poter celermente procedere, senza inutili aggravii che dovessero dipendere dal comportamento negligente dei concorrenti che aspirano ad ottenerne l'affidamento.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca tempestivamente i documenti/dati/chiarimenti richiesti, ma ciò nonostante permangano dubbi su profili rilevanti ai fini della sua ammissione, la Stazione Appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Diversamente, ove il concorrente non produca tempestivamente i documenti/dati/chiarimenti richiesti, la Stazione Appaltante dovrà provvedere all'esclusione del concorrente (anche se l'irregolarità persista solo relativamente ad uno dei soggetti che ne fanno parte, per esempio nel caso in cui partecipi in forma plurisoggettiva) poiché il mancato utile e tempestivo riscontro impedisce alla Stazione Appaltante di disporre di informazioni da essa ritenute rilevanti ai fini della sua ammissione e costituirà sua manifestazione tacita per fatti concludenti della volontà di non proseguire nella partecipazione alla gara e la produzione di documentazione inidonea non consentirà di avere certezza sull'effettiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione. Si adoperino i concorrenti per produrre, da subito unitamente all'offerta, e comunque semmai nei termini del soccorso, tutto quanto necessario ai fini dell'ammissione alla gara.

Sempre relativamente alla documentazione amministrativa contenuta nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, ove eventuali dati o documenti o informazioni non risultino chiari ed univoci, è facoltà della Stazione Appaltante invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; a tal fine assegnerà un termine e procederà come sopra specificato. In mancanza di utile riscontro nei termini assegnati, la Stazione Appaltante provvederà discrezionalmente (anche all'esclusione, se ne appariranno ricorrere i presupposti), non potendo il concorrente lamentare alcuna lesione del diritto di difesa né di altri diritti o interessi legittimi, consistendo la sua omissione nella manifestazione tacita per fatti concludenti della volontà di non attenersi alla disciplina di gara e di non proseguire nella partecipazione alla gara.

ART. 38 - CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ciascun concorrente compila e presenta la propria Offerta Economica utilizzando il modello fornito dalla Stazione appaltante – Allegato 4.1 (Lotto 1) e Allegato 4.2 (Lotto 2).

L'offerta economica consiste in una dichiarazione negoziale, vincolante per il concorrente, con la quale esso offre – fermo quanto imposto dagli atti a base di gara – il proprio ribasso, rispetto al corrispettivo posto a base di gara e si vincola ad esso, così ribassato, per l'ipotesi di aggiudicazione a proprio favore, ferme tutte le altre condizioni e i termini, come posti a base di gara.

Con l'offerta economica, ciascun concorrente dichiara, a pena di esclusione, cumulativamente e non alternativamente, tutti i seguenti contenuti:

- a) il ribasso percentuale offerto sul solo importo a base di gara riferito ai lavori
- b) i costi aziendali per la sicurezza
- c) i costi aziendali per la manodopera.

Li esprime in numeri e lettere e, nel caso di contraddittorietà, prevale quanto scritto in lettere.

L'assenza di anche soltanto uno dei contenuti indicati nell'elenco sub a), b) e c), comporterà di per sé l'esclusione dell'offerta per irregolarità insanabile.

La cancellazione o modifica del contenuto delle parti già pre-compilate dalla Committente, che sono essenziali ai fini dell'ammissione e devono essere mantenute accettate e fatte proprie da ciascun concorrente, comporterà di per sé esclusione dell'offerta, per irregolarità e non conformità insanabile.

ART. 39 - MOTIVI SPECIFICI DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammissibili offerte economiche: recanti rialzo sul prezzo a base d'asta; condizionate, o incerte, o oscure; anomale in quanto eccessivamente basse (secondo le previsioni di legge); formulate in violazione di norme e/o obblighi di legge (ivi compresi quelli di cui all'art. 30 del Codice); di provenienza incerta; che provengano da concorrenti non ammessi o non ammissibili alla gara.

SEZIONE VI

CONCLUSIONE DELLA GARA

ART. 40 – AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, in quanto il livello di progettazione posto a base di gara consente di conseguire gli obiettivi con i processi esecutivi e gli standard qualitativi esattamente rispondenti al fabbisogno.

Il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la prima migliore offerta non anomala, intendendosi per migliore quella che presenta il maggior ribasso percentuale quindi il minor prezzo.

NB: i contenuti dell'offerta sono vincolanti per l'aggiudicatario, andranno a formare parte integrante e sostanziale dei suoi obblighi contrattuali e, ove disattesi, consentiranno alla Committente di disporre l'esecuzione o la risoluzione in suo danno, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

ART. 41 - RUP, SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di gara saranno compiute come segue:

- Il RUP eventualmente coadiuvato dallo STAFF di supporto e/o da personale della stazione appaltante, anche costituito in un Seggio di gara, provvederà agli adempimenti amministrativi (esame DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) ed alle conseguenti ammissioni/esclusioni
- Il RUP valuterà la congruità/anomalia delle offerte, eventualmente coadiuvato dallo STAFF di supporto, o richiedendo ove necessario ulteriore supporto *ad hoc*.

Le sedute di gara saranno:

- Pubbliche-telematiche per la valutazione della documentazione amministrativa
- Pubbliche-telematiche per la lettura e valutazione delle offerte economiche
- Riservate per la valutazione di congruità/anomalia, nell'ambito del relativo sub-procedimento.

ART. 42 - OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il 19/09/2022 alle ore 14:00 presso la sede di Rea Spa.

Tutte le fasi di gara saranno visibili in tempo reale sul portale delle gare telematiche, mediante accesso di ciascun operatore economico partecipante alla gara nella propria area riservata.

Ciascuna seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata o rimandata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito della committente: www.reaspa.it/bandi-di-gara/ .

Sul sito di Rea Spa saranno indicate tutte le date e gli orari delle sedute pubbliche successive alla prima.

Nella prima seduta pubblica, si provvederà a:

1. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

2. Attivare l'eventuale soccorso istruttorio e provvedere di conseguenza;
3. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che, ove disposta, costituisce provvedimento di esclusione;
4. Notificare il provvedimento di esclusione e pubblicare il verbale che reca ammissioni e esclusioni;

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Ricorrendone i presupposti di legge, all'esito della prima seduta di gara potrà essere attivato il soccorso istruttorio, per sanare eventuali irregolarità non immediatamente escludenti. In tal caso l'esito del soccorso sarà verbalizzato e dichiarato nella successiva seconda seduta pubblica telematica.

Seguirà una terza seduta pubblica in cui si apriranno i plichi digitali contenenti le Offerte Economiche e sarà predisposta la graduatoria finale complessiva e provvisoria.

Nel caso di parità si procederà mediante sorteggio.

Sussistendone i presupposti di legge, si darà luogo al sub-procedimento di verifica di congruità/anomalia di una o più offerte.

Se risulteranno ammesse almeno n. 5 offerte, ai sensi dell'art. 97 saranno individuate le eventuali offerte anomale che saranno automaticamente escluse.

Una volta che risulterà individuata la prima migliore offerta non anomala, sarà verbalizzata la proposta di aggiudicazione, procedendosi poi di conseguenza come per legge

ART. 43 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI

I lavori non trovano attuale copertura economico-finanziaria in risorse della Società, la quale però ha posto in essere le azioni infragruppo necessarie alla relativa acquisizione in cui legittimamente confida in termini utili per l'efficace affidamento e l'esecuzione. L'effettiva acquisizione delle risorse economico-finanziarie, entro la data della conclusione della gara, costituisce condizione cui sono subordinati tanto l'affidamento quanto la stipula e l'esecuzione del Contratto, che non potranno dunque avvenire in caso contrario.

Ciascun concorrente, partecipando alla gara, prende atto e accetta incondizionatamente, rinunciando ad ogni e qualsivoglia relativa eccezione domanda pretesa o azione, che nel caso in cui la Committente effettivamente non acquisisca la copertura economico-finanziaria nel termine indicato, l'aggiudicazione non sarà approvata e, anche ove lo fosse, il Contratto non sarà sottoscritto né eseguito, non essendo perciò dovuto alcun risarcimento o indennizzo al primo classificato e ad ogni altro concorrente.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala ed è decisa dalla Stazione Appaltante, cui spetta l'adozione dell'atto di approvazione della proposta e che comporta aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, ad autorizzare a richiesta lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sull'effettivo possesso (in capo all'aggiudicatario) dei requisiti attestati. Solo dopo tale esito l'aggiudicazione diviene efficace.

Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Se nessuna offerta risulterà ammessa e congrua, si proclamerà l'esito di gara deserta e per ragioni d'urgenza la stazione appaltante potrà procedere a norma dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine, la stazione appaltante potrà invitare anche un solo Operatore Economico a presentare offerta, e potrà selezionarlo anche tra i concorrenti ammessi alla presente gara, in ragione del pregio della sua offerta, o dei suoi requisiti curriculari.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente comunicato all'aggiudicatario.

Data l'urgenza, è probabile che la stipula avvenga non appena sia decorso il predetto termine di 35 giorni o, ove necessario e ricorrendone i presupposti di legge, anche prima.

N.B.: il giorno della stipula è anche il giorno dell'avvio dell'esecuzione dell'Appalto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario dovrà depositare prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà altresì:

- Produrre il proprio cronoprogramma esecutivo dettagliato, ove dovrà recepire i vincoli imposti dal cronoprogramma a base di gara;
- partecipare ad almeno una riunione preliminare di coordinamento presso la Committente insieme con le figure responsabili del team di progettazione e l'eventuale procuratore dell'Appaltatore medesimo;
- Depositare l'eventuale procura (ove il legale rappresentante non conduca personalmente i lavori
- Depositare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice
- La Committente potrà acquisire documenti a comprova sulle relative attestazioni e, ove lo ritenga inadeguato, potrà chiederne la sostituzione, con altro Operatore in possesso effettivamente dei requisiti prescritti, parimenti scelto dall'Appaltatore o potrà essa stessa individuare un altro.

Il mancato o ritardato adempimento agli indicati obblighi pre-contrattuali impedirà o ritarderà la stipula producendo ritardo dell'esecuzione per fatto dell'Appaltatore e consentirà alla Stazione Appaltante di non stipulare, revocare aggiudicazione, escutere la garanzia provvisoria e scorrere la graduatoria.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 44 - SPESE DI GARA E CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 45 - RICORSI E CONTROVERSIE

Avverso il presente atto ed ogni ulteriore a base di gara o che sarà compiuto in gara, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nei limiti, nei casi, nei modi e nei termini di cui al D.lgs. 104/2010.

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Firenze rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

46.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla procedura di gara, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente richiesta di preventivi allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

46.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

46.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

46.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

46.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è REA SPA

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) di REA S.p.a. è Cecchetti Alessandro di Colin & Partners Srl ed è contattabile ai seguenti recapiti: dpo@reaspa.it

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e DI REA SPA assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

46.6 – Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di dieci anni dal termine della procedura di gara.

46.7 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

46.8 – Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.